

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
f.to Renato Bevilacqua

IL SINDACO
f.to Luciana Pedergnana

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Franco Battisti

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo, dell’atto adottato in data **29.04.2022**

Li, _____

Il Segretario Comunale
Franco Battisti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 183 – 3° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.

Addi

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.

Li, **29.04.2022**

Il Segretario Comunale
Franco Battisti

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – AMMINISTRATIVA

In relazione alle sue competenze e conoscenze, il segretario comunale pronuncia parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai fini amministrativi dell’atto che si va ad adottare, giusto disposto dall’art. dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Franco Battisti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

In relazione alle sue competenze, il funzionario responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell’atto che si va ad adottare, giusto disposto dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



COMUNE DI TERZOLAS
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 11
Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica.

OGGETTO: determinazione dello Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 (deliberazione di ARERA n. 15/2022).

L’anno ***DUEMILAVENTIDUE*** addì ***VENTOTTO*** del mese di ***APRILE*** alle ore **20.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori		Assenti	
		giust.	ingiust.
PEDERGNANA LUCIANA	Sindaca		
BAGGIA MANUEL	Consigliere		
BERRERA DINO	Consigliere		
BEVILACQUA RENATO	Consigliere		
CAVALLAR DANIELA	Consigliere		
CHIODEGA GIULIANA	Consigliere		
MANINI CIRO	Consigliere		
MANZONI DAVIDE	Consigliere	X	
PODETTI SILVIA	Consigliere		
STANCHINA ALBERTO	Consigliere		
VALORZ NADIA	Consigliere		

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.183 – L.R. 03/05/2018 N.2 e s.m.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **29.04.2022** all’albo pretorio, ora albo telematico, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi ai sensi del dell’art. 183 – 3° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Franco Battisti

Scrutatori: Berrera Dino
Stanchina Alberto

Firmatario: Bevilacqua Renato

VISTO si prenota l’impegno di spesa al cap. – int. del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022.
lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO DI LIQUIDAZIONE

Si dà contestuale liquidazione alla spesa, ai sensi dell’art. 32 del regolamento comunale di contabilità.

Li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Assiste il Segretario Comunale signor **Franco Battisti**.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **Luciana Pedergnana** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno.

OGGETTO: determinazione dello Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 (deliberazione di ARERA n. 15/2022).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge n. 481/1995 affida all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di temperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- l’articolo 2, comma 37, della Legge n. 481/1995 prevede che “le determinazioni dell’Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”;

Vista:

- la deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, n. 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Considerato che con la deliberazione dell’ARERA n. 443/2019/R/RIF, così come ribadito con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF, viene definito come Ente Territorialmente Competente “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;”

- l’amministrazione Comunale è quindi identificata come Ente Territorialmente ai sensi del MTR-2 e, conseguentemente, valida il Piano Economico Finanziario;
- l’art. 28 c. 1 dell’Allegato A della deliberazione n. 363/2021/R/RIF riporta che “la validazione concerne almeno la verifica:
 - della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”

Preso atto che la Comunità della Valle di Sole è:

- affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, con delega approvata in Consiglio comunale in data 29/08/1986;

- affidataria del servizio di applicazione della tariffa corrispettiva di cui all’art. 1 comma 668 della legge 27/12/2013 n. 147, con Convenzione approvata dal Consiglio comunale in data 27.11.2018;

Preso atto che la Comunità della Valle di Sole svolge i seguenti servizi di raccolta e trasporto, inclusa la gestione della tariffa e rapporto con l’utenza per conto dei Comuni convenzionati:

- promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli, così come specificato nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti;
- provvede al trasporto dei rifiuti comunque raccolti alle sedi di smaltimento appropriate;
- promuove l’informazione presso gli utenti così come previsto dall’art. 61;
- garantisce agli utenti un ottimale livello dei servizi curandone l’uniformità sul territorio ed adotta allo scopo la carta della qualità dei servizi di cui all’art. 61;
- può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge inerenti l’igiene urbana e territoriale ed adotta allo scopo un Regolamento tipo per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, orientato all’uniformità di erogazione del servizio su tutto il territorio da proporre ai rispettivi Consigli comunali;

- per la copertura dei costi dei servizi di cui sopra, si provvede mediante fatturazione diretta dei relativi oneri ai comuni che adottano un modello tariffario di tipo tributario e tramite l’applicazione della tariffa rifiuti agli utenti, nel caso di applicazione di un modello tariffario corrispettivo;

Considerato che la deliberazione dell’ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” riporta:

- fermo restando il rispetto delle previsioni normative di rango legislativo in materia tributaria, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla legge n. 205/2017 e dalla legge n. 481/1995, l’Autorità sia chiamata ad introdurre obblighi e standard di qualità in capo al gestore del servizio, a tutela degli utenti;*
- al fine di garantire il perseguimento delle finalità di accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale previste dalla legge n. 205/2017, la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani debba essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell’entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;*
- nell’esercizio delle competenze regolatorie attribuite dalla legge n. 205/2017 in materia di livelli di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l’Autorità abbia il **potere di regolare anche aspetti finora disciplinati dai Comuni**, nell’esercizio della potestà regolamentare sulle proprie entrate, di cui all’articolo 149, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000;*
- alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come rinnovato a partire dal 2017, e delle specifiche competenze attribuite all’Autorità dalla legge n. 205/2017 e dalla legge n. 481/1995, la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba dunque essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima;* Preso atto che:

- l’art. 1 della deliberazione dell’ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF approva il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), Allegato A della stessa, che **si applica dal 1° gennaio 2023**;
- l’art. 2 della deliberazione dell’ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF prevede che l’Ente Territorialmente Competente “può prevedere l’applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF”;
- l’art. 3 della deliberazione dell’ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF definisce la “Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche”
- l’art. 5 della deliberazione dell’ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF definisce le “Modifiche alla deliberazione n. 444/2019/R/RIF” recante le “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- l’art. 2 del TQRIF definisce l’ambito di applicazione indicando che:
 - 2.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo.
- l’art. 3 c. 1 del TQRIF definisce che:
 - Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Visto:

- l’art. 9 c. 2 dell’Allegato A della Deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF prevede la possibilità di considerare nel PEF 2022-2025 le componenti di natura previsionale di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall’Autorità;
- l’art. 8 della Deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)” dell’ARERA prevede l’aggiornamento biennale del PEF 2022-2025, relativamente alle annualità 2024 e 2025;

Considerato che:

- gli schemi regolatori previsti dal TQRIF impongono gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica riportati nell’Appendice 1 dell’Allegato A (TQRIF) della deliberazione dell’ARERA 18 gennaio 2022, n.

- 15/2022/R/RIF, distinti per ogni schema regolatorio e che si allega alla presente deliberazione (**Allegato 1**);
- la Tabella 1 dell’art. 53 del TQRI (**Allegato 2**), che si allega alla presente deliberazione, definisce gli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che devono essere garantiti per ogni singola gestione;
- l’art. 56 del TQRIF recante la “Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità” indica che:
 - 56.1 *Il gestore deve predisporre un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, nonché l’esecuzione delle prestazioni medesime, pervenute tramite gli sportelli fisici e online, il servizio telefonico, il pronto intervento, e la casella di posta elettronica dedicata.*
 - 56.2 *Il registro di cui al precedente comma 56.1 deve riportare i dati di qualità relativi a ogni singola gestione nella quale il gestore svolge il servizio. I dati devono essere registrati e comunicati annualmente all’Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente, relativamente a ciascuna gestione di competenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, come indicato al successivo Articolo 58.1.*
- l’art. 57 del TQRIF recante la “Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati” recita:
 - 57.1 *Al fine di consentire l’effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati di cui al successivo Articolo 58 e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente TQRIF, il gestore deve:*
 - a) *aggiornare il registro di cui all’articolo 56 con le informazioni e i dati richiesti;*
 - b) *assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra i diversi archivi e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;*
 - c) *conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.*
- l’art. 58 del TQRIF recante “Comunicazione all’Autorità e all’Ente territorialmente competente, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti” riporta che:
 - 58.1 ***Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all’Autorità e all’Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell’anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all’anno precedente registrati ai sensi dell’articolo 56.***
 - 58.2 *Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l’introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all’Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell’Appendice I.*

Preso atto che:

- per adempiere a quanto disposto dall’ARERA agli artt. 53, 56, 57 e 58.1 è di fondamentale importanza la tracciabilità delle informazioni necessarie e il supporto di strumenti software adeguati alla registrazione delle informazioni e il calcolo degli indicatori previsti;
- attualmente non è possibile definire le componenti di natura previsionale di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall’Autorità da considerare nel PEF 2022-2025;

Considerato che:

- la Comunità della Valle di Sole, in qualità di gestore, svolge le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- il Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente, svolge le attività di spazzamento e lavaggio strade;
- la Comunità della Valle di Sole ed il Comune sono i soggetti che devono adempiere agli obblighi previsti dal TQRIF;
- i gestori hanno effettuato una valutazione per definire lo stato delle attività svolte e la rispondenza agli obblighi riportati nel TQRIF;
- anche se i servizi erogati dal gestore rispondono in gran parte alle disposizioni dettate dall’Autorità, prevedendo in alcuni casi livelli e prestazioni migliorative rispetto a quanto definito nel TQRIF, ma si rende necessario un adeguamento di alcuni aspetti gestionali e procedurali, in particolare per il tracciamento e la registrazione delle informazioni;

- la scelta del quadrante ha effetti diretti sul PEF e sui costi in esso contenuti poiché comporta nuovi investimenti, pertanto si ritiene che la scelta del posizionamento nello schema regolatorio previsto nell’art. 3 del TQRIF (allegato alla delibera n. 15/2022 di ARERA), debba essere compiuta coerentemente con la data di approvazione del PEF, che il comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 individua nel **30 aprile di ciascun anno**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata la relazione sopra premessa;

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 28 dd. 29.12.2020;

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e ss.mm.;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti,

Delibera

- di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di definire** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo **SCHEMA I** della matrice degli schemi regolatori di cui all’art. 3 c. 1 del TQRIF;
- di prevedere** in fase di aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 la possibilità di modificare lo schema regolatorio di riferimento, nonché recepire nel Piano Economico Finanziario gli eventuali oneri per l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall’Autorità;
- di dare comunicazione**, a cura dell’ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune sezione trasparenza rifiuti;
- di dare comunicazione**, a cura dell’ufficio tributi, del presente provvedimento all’ente gestore Comunità della Valle di Sole;
- di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 a seguito di distinta votazione con esito: favorevoli ____, contrari ____, astenuti ____ su ____ consiglieri presenti, espressi per alzata di mano così come accertati dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori;

* * * *

Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.

(*) I ricorsi sub. b. e sub. c. sono alternativi.

(**) Si rammenta che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.